Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 23 (1951)

Heft: 3

Artikel: Giurisprudenza: assicurazione militare

Autor: Camponovo

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-244049

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

GIURISPRUDENZA: Assicurazione militare

Ritardata formazione professionale (compimento degli studi): indennità. art. 14 lett. i - art. 40 LAM.

Tribunale federale delle assicurazioni (I Sez.): sentenza 31 maggio 1951 in causa F. contro Assicurazione militare federale.

A. - Lo studente di legge F., che aveva assolto la scuola reclute dal luglio al novembre 1947, venne colpito, nella primavera successiva, da una pleurite bilaterale e dovette interrompere gli studi. L'Assicurazione militare riconobbe la responsabilità del servizio e concesse le prestazioni legali. Nel dicembre 1949, il paziente venne dimesso dal sanatorio militare di Arosa. La prognosi prevedeva una capacità lavorativa nulla nel gennaio, del 50% nel febbraio, e completa a partire dal marzo 1950.

Con decisione 17 marzo 1950, l'Assicurazione militare dichiarò di essere disposta a continuare il pagamento della indennità per incapacità lavorativa del 50% durante il mese di marzo e di considerare poi chiusa la pratica. Successivamente essa ordinò una nuova cura ad Arosa, la quale durò dal 21 giugno al 2 settembre 1950. Al licenziamento i medici valutarono l'incapacità lavorativa totale per il settembre e del 50% per l'ottobre.

B. - Con petizione 12 settembre 1950 al Tribunale assicurazioni del Cantone Ticino, F. chiese di essere indennizzato, a causa del ritardo nel compimento degli studi universitari a Ginevra, per intera incapacità al lavoro dal gennaio all'ottobre 1950. Egli addusse di aver potuto superare l'esame di licenza solo il 20 ottobre 1950 anzichè nello stesso mese del 1948, come l'avrebbe fatto se fosse rimasto sano. Subordinatamente domandò l'indennità di malattia corrispondente ad una invalidità del 50% per il mese di aprile 1950 e del 25% per il periodo dal 1. maggio al 20 giugno successivo.

L'Assicurazione militare propose la reiezione della domanda principale e ritenne, invece, fondata quella subordinata, per cui l'assicurato veniva a percepire, nel 1950, le indennità di malattia calcolate sulle seguenti percentuali di invalidità: gennaio 100%; febbraio-aprile 50%; maggio - 20 giugno 25%; 21 giugno - 30 settembre 100%; ottobre 50%.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, con sentenza 12 dicembre 1950, respinse la domanda principale dell'attore, sostanzialmente perchè non reputava assicurate, a' sensi dell'art. 8 LAM 1949, le conseguenze economiche indirette dell'affezione.

C. - Appellandosi al Tribunale federale delle assicurazioni F. chiede, in riforma della sentenza cantonale, l'assegnazione di un'indennità di malattia per incapacità lavorativa completa dal 1. gennaio al 20 ottobre 1950. (omissis). Egli osserva inoltre di non basarsi sull'art. 40 LAM dal momento che l'indennità ivi prevista (fr. 500, al massimo durante tre anni) per interruzione dello studio non risarcirebbe interamente il pregiudizio subito. L'appellante si riserva tuttavia di invocare tale disposizione qualora il gravame dovesse essere respinto.

L'Assicurazione militare si oppone all'appello, osservando che l'assicurato potè impiegare la ridotta capacità lavorativa per lo studio, come dimostra l'esame finale superato in ottobre.

- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato al ricorrente una indennità di fr. 500 per il ritardato compimento degli studi, per i seguenti motivi:
- 1. Le indenità di malattia pagate nel 1950 tengono conto di una capacità lavorativa del 50% durante quattro mesi e del 75% durante mesi uno e due terzi. La domanda dell'appellante tendente ad ottenere piena indennità per tutti i mesi in cui sussisteva soltanto un'incapacità lavorativa parziale non può essere accolta. L'indennità di malattia è invero destinata a sopperire alle pendite di guadagno dovute ad una affezione e non ha lo scopo sussidiario di ovviare a conseguenze indirette della malattia assicurata, quale il pregiudizio materiale derivante dal ritardo nella formazione professionale. A questo titolo, l'Assicurazione militare è tenuta a pagare indennità commisurate unicamente alla differenza tra quanto l'assicurato avrebbe potuto guadagnare immune da malattia e quello che, per effetto di essa, è invece in grado di ricavare sul mercato del lavoro (Raccolta sent. Trib. fed. assic. 1940 p. 125 s.).

Sussistendo una capacità lavorativa del 50%, rispettivamente del 75%, l'attore avrebbe potuto svolgere un'attività rimunerata conformemente alla sua preparazione di allora. La determinazione — del resto ben comprensibile — di portare a termine gli studi non giustifica una pretesa maggiore. L'attore invoca bensì la sentenza di questo Tribunale nella causa Müller, ov'è detto che, per uno studente, l'impossibilità pratica di frequentare corsi e lezioni dev'essere equiparata all'incapacità di guadagnare (Racc. sent. Trib. fed. assic. 1943 p. 35); mà tale principio, impregiudicata la questione se possa essere mantenuto sotto l'impero della nuova LAM, non si addice alla fattispecie, perchè nel periodo di cui si tratta F. non aveva più corsi universitari da frequentare e potè prepararsi con successo agli esami finali.

2. - Risultando così che l'assicurato ebbe le prestazioni dovutegli a dipendenza dell'inicalpacità lavorativa, rimane da esaminare se gli possa essere assegnata un'indennità suppletoria per ritardo della formazione professionale (art. 39 e 40 LAM). Una domanda subordinata in questo senso venne proposta, sebbene solo nell'ipotesi della reiezione dell'appello. Essa è comunque ricevibile nei limiti consentiti dall'art. 87 Decr. org. proced. Tr. f. a.

Secondo la LAM 1949, l'Assicurazione militare, in massima, non copre i danni materiali in relazione solo indiretta con l'affezione assicurata (art. 8 cpv. 2 LAM). Gli art. 39 e 40 della legge statuiscono nondimeno talune eccezioni. In particolare, l'art. 40 dà all'assicurato, la cui formazione professionale (studio, tirocinio) venne differita di più di un anno da una malattia, la facoltà di chiedere, per il ritardo eccedente tale limite, un'indennità annua di fr. 500 (per tre anni al massimo). Trattasi di una prestazione speciale, contemplata dalla nuova legge (art. 14 lett. i) a titolo previdenziale e come tale ben distinta dall'indennità di malattia e dalla rendita.

Potrà sorgere la domanda se l'indennità per ritardata formazione professionale sia dovuta anche laddove porrebbe l'assicurato in una condizione finanziaria migliore se ammalato prima anzichè dopo la fine degli studi. Tale sarà il caso dello studente il quale, essendo al beneficio dell'indennità intera di malattia e della cura ospedaliera, attende durante quest'ultima così intensamente allo studio da riuscire a superare gli esami subito dopo il licenziamento dall'ospedale. Il caso concreto è però diverso: l'attore invero utilizzò, nell'anno 1950, la parziale capacità lavorativa per gli studi protratti dalla malattia e non potè svolgere nessuna attività lucrativa. Glie ne derivò quindi uno scapito non coperto dalle prestazioni ricevute e valutabile

a circa fr. 2000, secondo le sue attitudini di quel tempo. L'Assicurazione militare è pertanto obbligata ad un risarcimento, da fissare, conformemente all'art. 40 LAM, in fr. 500, poichè la conclusione degli studi venne ritardata dall'ottobre 1948 all'ottobre 1950, ossia complessivamente due anni.

La sentenza riportata conferma quella del Trib. cant. quanto all'inesistenza di un diritto ad indennità di malattia fino al termine degli studi ed ha, invece, assegnato una indennità per ritardata formazione professionale, pronunciando su una questione che non era stata proposta al Trib. cant. e sulla quale la stessa Assicurazione militare non aveva ancora preso una decisione.

In questa materia, dove la procedura vuol essere senza rigorosi formalismi, l'Istanza federale può — dunque — esaminare anche delle domande non formulate in sede cantonale, senza frammettervi i ritardi di oziosi rinvii, ciò che è consentito dall'art. 89 del Decr. fed. 28 marzo 1917 sulla procedura avanti il Trib. fed. assic.

E' una dimostrazione (non la sola, nè la meno convincente) che l'Istanza giudiziaria cantonale di recente introduzione, oltre che impropria ed onerosa per i Cantoni, è anche superflua; come altra volta si è appunto insistito a dire in questa Rivista (1949 pag. 123). E, presentandosi l'occasione, non si mancherà di ripeterlo.

A. Camponovo.